



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it

PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

www.comune.cardanoalcampo.va.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 6.03.2013

Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 28.06.2016.

Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità e principi
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Individuazione dei controlli
Art. 5	Soggetti preposti alle attività di controllo
Art. 6	Controllo di regolarità amministrativo e contabile
Art. 7	Selezione degli atti da assoggettare a controllo
Art. 8	Referti dell'attività di controllo
Art. 9	Controllo di gestione
Art. 10	Controllo sugli equilibri finanziari
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di controllo interno sugli atti del Comune di Cardano al Campo.

Il regolamento individua i soggetti preposti all'attività di controllo, le loro attribuzioni e le loro responsabilità.

Art. 2 Finalità e principi

Il presente regolamento individua i presupposti fondamentali delle metodologie in base alle quali deve essere condotta l'attività di controllo del Comune di Cardano al Campo.

L'attività di controllo è regolata dal principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed amministrativo ed attività di gestione.

L'attività di controllo interno è unicamente espressione dell'attività di gestione ed è rivolta agli organi di indirizzo politico ed amministrativo allo scopo di procurare loro informazioni e relazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

L'attività di controllo è volta a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei settori.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano agli atti adottati dal Comune di Cardano al Campo che abbiano le caratteristiche formali e sostanziali dei provvedimenti amministrativi.

Si applicano altresì ai contratti validamente stipulati dal Comune.

Art. 4 Individuazione dei controlli

Il sistema dei controlli interni è articolato nel controllo di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, nel controllo di gestione e nel controllo sugli equilibri finanziari.

L'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile si esplica attraverso l'emissione di pareri.

La natura, le competenze e le modalità dell'attività di controllo svolta dall'Organo di revisione sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 5 Soggetti preposti alle attività di controllo

I soggetti preposti all'attuazione del sistema dei controlli interni sono i responsabili dei settori, in base alla suddivisione operata dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità e dagli atti organizzativi adottati in applicazione dello stesso, ed il segretario del comune.

Art. 6 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

a) preventivo

L'attività di controllo si svolge in via preventiva, attraverso l'emissione del parere di regolarità tecnica del responsabile del settore interessato e del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, nei casi previsti dal Testo Unico delle leggi degli enti locali e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Il parere contabile esula da accertamenti sulla legittimità della spesa e sulla sua attinenza o meno ai fini istituzionali dell'Ente.

L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento, con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.

b) successivo

Gli atti assoggettati a controllo di regolarità amministrativa e contabile in via successiva sono: le determinazioni dei responsabili di settore, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, le ordinanze gestionali, i contratti (atti pubblici a rogito del Segretario comunale e scritture private sottoposte a registrazione), le concessioni, le liquidazioni di spesa non predisposte dal servizio finanziario, i titoli edilizi variamente denominati (premessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività etc.), le SCIA e gli atti autorizzatori in materia di commercio e attività produttive, nonché i procedimenti riferiti alle aree a rischio corruzione di cui all'allegato 1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in via successiva, è assicurato in base ai seguenti principi:

- correttezza del procedimento;
- rispetto imparzialità, trasparenza e privacy;
- rispetto dei tempi;
- qualità dell'atto amministrativo;
- affidabilità;
- conformità operativa;
- rispetto delle attività/efficacia;
- efficienza ed economicità.

Art. 7 Selezione degli atti da assoggettare a controllo

La selezione degli atti da assoggettare al controllo successivo avviene con la tecnica del campionamento sistematico su un numero di atti che significativamente ne rappresenti la natura, l'andamento periodico, il settore e comunque almeno il 5%, dell'insieme di provvedimenti emanati, di cui all'art. 6, con le modalità operative definite dalla conferenza dei responsabili.

L'attività di controllo, svolta collegialmente dai funzionari di settore sotto la direzione del segretario comunale, avviene con cadenza semestrale (a luglio, per il semestre gennaio-giugno e a gennaio dell'anno successivo per il semestre luglio-dicembre), nell'ambito della conferenza dei funzionari.

Al fine di svolgere in maniera imparziale e razionale l'attività di controllo, potranno anche essere utilizzate griglie di valutazione sulla base di standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art. 8 Referti dell'attività di controllo

Le risultanze dei controlli successivi, effettuati nell'ambito della conferenza dei funzionari, condotti dal segretario che si avvale della collaborazione del responsabile della segreteria generale, sono trasmesse periodicamente all'organo di revisione, all'organo di valutazione ed al consiglio comunale, mentre vengono trasmesse ai responsabili di settore successivamente alla verifica di cui all'art. 7, unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

Art. 9 Controllo di gestione

Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

E' concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività dell'Ente e tende a rimuovere eventuali disfunzioni nel raggiungimento degli obiettivi prioritari per la collettività.

Il controllo di gestione è svolto dal servizio finanziario che predispone gli strumenti destinati agli organi politici ed ai responsabili di settore, per le finalità volute dalle norme in materia.

Tale controllo si collega con le disposizioni e le fonti regolamentari e deliberative in materia di performance adottata da questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., e che qui si intendono interamente acquisite.

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano della performance, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, dei parametri economici-finanziari riferiti alle attività ed agli obiettivi;
- b) rilevazione e analisi dei dati, con riferimento ai centri di responsabilità dell'Ente;
- c) elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione di singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle verifiche intermedie da parte degli organismi di valutazione e della verifica sullo stato di attuazione del programma da parte del Consiglio comunale;
- d) annualmente, su indicazione della Giunta comunale, è possibile individuare un singolo servizio, programma, progetto o attività per l'esame dei costi diretti ed indiretti e delle entrate ad esso riferibili.

Art. 10 Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile dei servizi finanziari e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del segretario e dei responsabili di settore, secondo le rispettive responsabilità.

In ogni caso in cui il responsabile ritenga che dall'adozione di un provvedimento possa derivare una compromissione degli equilibri finanziari, deve darne motivata segnalazione agli organi di governo, al segretario ed ai responsabili dei settori coinvolti.

Il controllo sugli equilibri finanziari, che avviene di norma con cadenza trimestrale, è effettuato secondo le modalità di esercizio disciplinate dal regolamento comunale di contabilità.

Il responsabile del servizio finanziario adotta a tal fine atti di indirizzo e/o di coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di adozione che lo approva. Eventuali disposizioni regolamentari, di precedente emanazione, in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda alle norme di legge vigenti tempo per tempo, con rinvio dinamico di adattamento automatico senza ulteriori formalità da parte degli organi di questo Ente